

L'energia fotovoltaica produrrà reddito agricolo



MARTEDÌ 07 LUGLIO 2009 14:23

Stabiliti i parametri entro i quali considerare la produzione di FV produttiva di reddito



Incentivi fiscali a tinte ecologiste per gli imprenditori agricoli che producono energia elettrica, calore, carburanti e prodotti chimici. Con la circolare [n.32/E](#) del 6 luglio l'Agenzia delle Entrate ha messo a punto una sorta di "vademecum" sugli aspetti fiscali del connubio tra attività agricola e produzione di energia.

In particolare, al centro del documento ci sono le novità introdotte dalla Finanziaria 2006 e da diverse disposizioni successive, che hanno fatto rientrare nella **categoria delle attività agricole connesse sia la generazione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche, sia la realizzazione di carburanti e altri prodotti chimici ottenuti da vegetali provenienti in larga misura dal fondo.**

Reddito agrario o d'impresa?

La differenza tra le fonti agroforestali, che comprendono biomasse, rifiuti e residui di origine agricola, e fonti fotovoltaiche ha un ruolo di primo piano per il Fisco, per il quale **dalle attività agricole connesse deriva un reddito agrario e non d'impresa.** La differenza non è di poco conto: il reddito agrario, infatti, non viene calcolato su base analitica, facendo un confronto puntuale tra ricavi e costi, ma su base catastale, applicando tariffe d'estimo stabilite per ogni qualità e classe.

L'eccezione del fotovoltaico

Un'eccezione, da questo punto di vista, è rappresentata dalla produzione di energia attraverso pannelli fotovoltaici, che trasformano le radiazioni solari in elettricità o calore senza ricorrere all'uso di prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, del bosco o dall'allevamento di animali. Si tratta di **un'attività agricola connessa di natura atipica, che ha reso necessario individuare criteri alternativi**, individuati dal ministero per le politiche agricole e forestali (Mipaaf), i quali consentono comunque di ricollegare tale attività a quella tipicamente agricola.

In sintesi, stando a queste indicazioni, **la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte degli imprenditori agricoli producono sempre reddito agrario per la parte generata dai primi 200 kw di potenza nominale installata.** La produzione di energia che supera questa soglia è considerata produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti seguenti:

se deriva da impianti con integrazione architettonica o parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti

se il **volume d'affari legato all'attività agricola** (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) è superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kw

entro il limite di 1 mw per azienda, per ogni 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 kw, l'agricoltore deve dimostrare di avere almeno un ettaro di terreno riservato all'attività agricola.

Un esempio

Nel caso l'imprenditore abbia installato un impianto di potenza pari a 1 MW (1000 kW), dovrà coltivare almeno 80 ettari di terreno:

$1000 \text{ kW} - 200 \text{ kW (franchigia)} = 800 \text{ kW}$

$800 : 10 = 80$

Il reddito derivante dalla produzione e vendita dell'energia tramite impianti che eccedono i limiti prima illustrati, invece, costituisce per la parte eccedente reddito d'impresa e sarà determinato secondo le regole ordinarie di tale categoria di reddito, contrapponendo i relativi costi e ricavi.

SU QUESTO ARGOMENTO LEGGI ANCHE:

- [Certificati verdi, pubblicato il decreto](#)
- [Sistema di telemisura per pannelli fv](#)
- [AUMENTANO DEL 10% LE PRESTAZIONI DI ELETTROTEGOLA](#)
- [Nuovo sistema di incentivi per le rinnovabili](#)
- [Le rinnovabili nei comuni italiani](#)

[< Prec.](#)

[Succ. >](#)